

Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 61

(Aspetti formativi del contratto di apprendistato)(1)

1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.
2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 26/2012